

ATTO COSTITUTIVO
dell'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata
Arc.a Monte Bibele

L'anno 2016, il giorno 15 del mese di dicembre, in Monterenzio (BO) i signori:

- **Pietro Baldassarri**, nato a Bologna il 27/11/1975, residente a Loiano (Bologna) in Via San Martino n. 14, C.F. BLDPTR75S27A944V;
- **Andrea Baroncioni**, nato a Senigallia (Ancona) il 23/04/1976, residente a Bologna in Via Manfredi n. 7, C.F. BRNNDR76D23I608Z;
- **Ivano Devoti**, nato a Piacenza il 19/04/1977, residente a San Giorgio Piacentino (Piacenza) in Via San Francesco d'Assisi n. 4/d, C.F. DVTVNI77D19G535X;
- **Antonio Gottarelli**, nato a Bologna il 25/01/1957, residente a Bologna in Via Roncati n. 11, C.F. GTTNTN57A25A944C;
- **Lisa Guerra**, nata a Mirandola (Modena) il 31/08/1978, residente a Massa Finalese (Modena) in Via Nives Barbieri n. 9, C.F. GRRLSI78M71F240G;
- **Elena Maini**, nata a Bentivoglio (Bologna) il 05/05/1977, residente a Ravenna in Via Sebastiano Fusconi n. 38, C.F. MNALNE77E45A785Z;
- **Annachiara Penzo**, nata a Bologna il 11/03/1975, residente a Bologna in Via Centotrecento n. 8, C.F. PNZNCH75C51A944A;
- **Federica Proni**, nata a Lugo (Ravenna) il 06/05/1974, residente a Bagnacavallo (Ravenna) in Via Sottofiume n. 13, C.F. PRNFRD74E46E730Z;
- **Simona Scarpelli**, nata a Bologna il 24/06/1978, residente a Ozzano dell'Emilia (Bologna) in Via Idice n. 33 loc. Mercatale, C.F. SCRSMN78H64A944G;
- **Massimo Zanfini**, nato a Bologna il 24/05/1975, residente a Bologna in Via Lorenzo Ghiberti n. 3, C.F. ZNFMSM75E24A944F;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) Con la presente scrittura privata è costituita, ai sensi della L.383/2000, l'associazione di Promozione Sociale denominata: "**Arc.a Monte Bibele**" con sede legale in via della Lamma n. 16, 40050, Monterenzio (Bologna).

2) L'Associazione "**Arc.a Monte Bibele**" nasce allo scopo di sostenere il progetto di ricerca promosso e realizzato per volontà dei soci fondatori sottoscrittori, gruppo di archeologi la cui attività ha portato alla creazione dell'attuale allestimento del Museo Civico Archeologico "Luigi Fantini" di Monterenzio e dell'Area d'Interesse Archeologico-Naturalistico di Monte Bibele. L'Associazione si propone, altresì, di costituire una istituzione permanente il cui fine è la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, la divulgazione e la tutela del patrimonio archeologico, storico, culturale, naturalistico e ambientale, con particolare riguardo al

Massiccio di Monte Bibele, all'alta valle dell'Idice e a tutti i territori a questi storicamente collegati. L'obiettivo è far sì che l'ampliamento della ricerca all'interno di questi contesti territoriali consenta, al tempo stesso, di promuoverne e diffonderne la conoscenza attraverso la gestione di attività e servizi di valorizzazione e comunicazione utili allo sviluppo del turismo culturale, a livello nazionale e internazionale. In termini generali, l'Associazione mira così a favorire la creazione di un modello informativo, organizzativo e gestionale tra Museo Archeologico di Monterenzio, Area d'Interesse Archeologico-Naturalistico di Monte Bibele e territori afferenti, entro cui la tutela, la conservazione e la promozione delle emergenze storiche ed archeologiche siano integrate con la tutela dei relativi contesti paesaggistici, paleoambientali e naturalistici;

3) L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

4) L'Associazione avrà come principi informatori: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

5) i sottoscrittori Pietro Baldassarri, Andrea Baroncioni, Ivano Devoti, Antonio Gottarelli, Lisa Guerra, Elena Maini, Annachiara Penzo, Federica Proni, Simona Scarpelli, Massimo Zanfini, Soci Fondatori dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 8.1 dello Statuto, assumono le prerogative attribuite all'Assemblea dei Soci, al fine di nominare il Presidente, come da articolo 15.1 dello Statuto, assumendo in seguito, ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto, anche le funzioni di Consiglio Direttivo per le ulteriori nomine.

6) l'Assemblea dei Soci, viene così istituita e riunita in prima seduta plenaria.


- Con voto unanime viene nominato Presidente dell'Associazione il socio **Antonio Gottarelli**. Il Presidente incaricato, ai sensi dell'articolo 15.4, nomina Vicepresidente la socia **Annachiara Penzo**, dichiarando che seguiranno le deleghe del mandato facente funzione.
- Ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto è così istituito l'Organo associativo di Presidenza.
- L'Assemblea dei Soci, assumendo ora le prerogative del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 16.2 dello Statuto, nomina all'unanimità i soci **Federica Proni** ed **Elena Maini**, rispettivamente, Segretario Organizzativo e Segretario Amministrativo dell'Organo di Direzione.
- Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto è così istituito l'Organo associativo di Direzione.

- Ai sensi dell'articolo 16.2, comma 7 dello Statuto, il Consiglio Direttivo stabilisce che la quota di iscrizione degli associati che durante il primo anno entreranno a far parte della Associazione viene determinata in Euro 25,00 = (venticinque).

In chiusura dell'Assemblea, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, gli associati convengono che i rapporti connessi all'Associazione vengono disciplinati dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia di associazioni non riconosciute e, in quanto compatibile, di società semplice.

In fede, i sottoscrittori fondatori, in Monterenzio li 15 dicembre 2016.

Pietro Baldassarri



Andrea Baroncioni




Ivano Devoti




Antonio Gottarelli




Lisa Guerra



Elena Maini



Annachiara Penzo




Federica Proni



Simona Scarpelli



Massimo Zanfini



Statuto dell'Associazione Arc.A Monte Bibeles

Denominazione – Sedi/Domini – Durata

Articolo 1

1.1 E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata "**Arc.A Monte Bibeles**", di seguito indicata nell'atto come "L'Associazione".

1.2 L'Associazione, all'atto costitutivo, ha sede legale in Monterenzio (Bologna). Le sedi di dominio internet ufficiale dell'Associazione sono registrate negli indirizzi **www.arcamontebibele.it** e **www.montebibele.eu**. La sede legale potrà essere trasferita, nei modi, nei termini e su motivazione stabiliti dal Consiglio Direttivo, con delibera dell'assemblea dei soci. Al fine di espletare gli scopi associativi, potranno essere istituite o chiuse eventuali sedi fisiche operative secondarie o sezioni, anche in altre città d'Italia o all'estero, ovvero modificate, chiuse o attivate le sedi di dominio internet, mediante semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2

2.1 L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile, della normativa regionale in materia e della legislazione vigente. L'associazione è ispirata dai principi di promozione sociale dell'accessibilità dei Beni Culturali, assenza di fine di lucro, democraticità, collegialità, sovranità dell'assemblea, eleggibilità delle cariche sociali e degli organi associativi.

2.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie di cui all'articolo 16.2, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifiche funzioni operative, di attività o di rapporti associativi.

2.3 L'Associazione può perseguire i propri scopi aderendo ad altre Associazioni, Fondazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti siano coerenti e non in contrasto con il presente Statuto e con gli scopi associativi. Per agevolare il perseguimento delle proprie finalità può favorire la costituzione di consorzi promozionali, operativi e/o di servizi.

2.4 L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento della pubblica utilità sociale delle proprie finalità e attività.

2.5 La durata dell'Associazione è illimitata.

Scopo – Oggetto – Mezzi

Articolo 3

3.1 L'Associazione "**Arc.a Monte Bibeles**" nasce allo scopo di sostenere il progetto di ricerca e fruizione promosso e realizzato per volontà del gruppo di archeologi la cui attività ha portato alla creazione dell'attuale allestimento del Museo Civico Archeologico "L. Fantini" di Monterenzio e dell'Area d'Interesse Archeologico-Naturalistico di Monte Bibeles. L'Associazione si propone, altresì, di costituire una istituzione permanente il cui fine è promuovere l'accessibilità, la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, la divulgazione e la tutela del patrimonio archeologico, storico, culturale, naturalistico e ambientale, con particolare riguardo al Massiccio di Monte Bibeles, all'alta valle dell'Idice e a tutti i territori a questi storicamente collegati. L'obiettivo è far sì che l'ampliamento della ricerca all'interno di questi contesti territoriali consenta, al tempo stesso, di promuoverne e diffonderne la conoscenza al pubblico a livello

nazionale ed internazionale, attraverso la gestione di attività e servizi di valorizzazione, comunicazione e accessibilità, ispirati allo sviluppo di una promozione del turismo culturale priva di ogni impedimento di natura sociale, comunicativa e funzionale. In termini generali, l'Associazione mira così a favorire la creazione di un modello informativo, organizzativo e gestionale tra Museo Archeologico di Monterenzio, Area d'Interesse Archeologico-Naturalistico di Monte Bibele e territori afferenti, entro cui la tutela, la conservazione e la promozione delle emergenze storiche ed archeologiche siano integrate con la tutela dei relativi contesti paesaggistici, paleoambientali e naturalistici.

3.2 Per perseguire gli scopi culturali di utilità sociale si propone, in particolare, di favorire lo sviluppo di una rete informativa e di relazioni che abbia al centro il massiccio di Monte Bibele e che possa costituire un fattore di coordinamento tra i diversi attori presenti sul territorio, siano questi attori istituzionali (Stato, Regioni, Città Metropolitana, Unioni di Comuni, Distretti, Comuni, Università), siano questi attori privati (consorzi, imprese, associazioni, singoli cittadini), al fine di promuovere lo sviluppo e la sostenibilità economica dell'area.

3.3 Per il raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale l'Associazione potrà sviluppare le seguenti azioni:

1. proporsi per la gestione delle sedi e dei servizi di visita afferenti al progetto di ricerca fin qui condotto, con particolare riguardo al Museo Civico Archeologico di Monterenzio e all'Area d'Interesse Archeologico Naturalistico di Monte Bibele;
2. organizzare attività di promozione socio-culturale e turistica di visita alle aree archeologiche e alle collezioni museali, compresa la conduzione e la gestione di servizi e sedi attrezzate al fine di favorirne la fruizione al pubblico, rimuovendo ogni ostacolo comunicativo, di mobilità e funzionale, con particolare riguardo alle barriere linguistiche e alla fruibilità da parte di persone diversamente abili, anche attraverso l'istituzione di servizi di accoglienza, ristorativi e di pernottamento, nel rispetto delle prescrizioni di legge che regolano la materia;
3. organizzare attività didattiche e campi scuola per la divulgazione e promozione del patrimonio storico-archeologico, tra cui stage, summer school, campi solari ove si preveda anche la gestione di servizi di accoglienza, permanenza e pernottamento;
4. condurre e gestire attività legate alla prospezione, ricognizione e scavo archeologici all'interno delle aree d'interesse;
5. promuovere, condurre e gestire servizi di archiviazione e catalogazione, sia elettronica sia su supporti tradizionali, dei dati relativi al patrimonio storico archeologico dei territori interessati;
6. proporre, condurre e gestire servizi di allestimento, restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, delle collezioni museali, delle aree archeologico-naturalistiche afferenti e dei relativi apparati didascalici e informativi;
7. favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività editoriali e culturali in Italia e all'estero e la promozione d'iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutari;
8. promuovere lo studio e la ricerca storico archeologica degli ambiti territoriali di pertinenza e di quelli ad essi storicamente collegati, attraverso la pubblicazione di opere divulgative e/o scientifiche dell'attività di ricerca svolta, ovvero di periodici e notiziari riguardanti le attività associative;
9. condurre attività editoriale per la pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;
10. promuovere la diffusione della cultura storica e archeologica, anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali, mostre, allestimenti,

workshop, percorsi multimediali, reti tecnologiche;

11. divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;
12. valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;
13. svolgere attività di sostegno e collaborazione con Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Fondazioni e tutti i soggetti, nazionali e internazionali, che intendano sviluppare iniziative a sostegno della ricerca e della promozione culturale dell'area;
14. promuovere specifici progetti di innovazione della fruizione;
15. l'associazione potrà inoltre porre in essere ogni altra iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

3.4 Per l'esecuzione di tali azioni l'Associazione potrà:

1. operare in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie;
2. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di strutture, di aree, di servizi informativi e di rappresentanza territoriale, di corsi e seminari, e quant'altro sia inerente agli scopi associativi;
3. avvalersi di ogni bene materiale e strumentale utile al loro raggiungimento;
4. proporre la stipula di apposite convenzioni con Istituzioni Statali, Regionali, Enti locali, società pubbliche e private, associazioni, al fine di estendere la propria capacità di azione;
5. compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, sia di natura mobiliare sia immobiliare, che favorisca il raggiungimento dei propri fini;
6. esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Soci Fondatori – Ordinari – Onorari

Articolo 4

4.1 Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, avendone titolo secondo le disposizioni seguenti, e riconoscendosi nei principi Statutari ed intendendo collaborare al raggiungimento degli scopi sociali, ne facciano richiesta agli organi di segreteria dell'Associazione. I soci, condividendo gli scopi dell'Associazione, s'impegnano fattivamente al suo sviluppo, anche con il versamento di una quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dal Consiglio Direttivo ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Possono richiedere di essere ammessi come soci, secondo le tipologie seguenti, sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e gli Enti pubblici o privati rappresentati da un loro legale rappresentante in assemblea.

4.2 L'accettazione della richiesta di ammissione è sottoposta all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, secondo la valutazione dei requisiti richiesti per le diverse tipologie associative.

I soci, e i diversi requisiti richiesti, si distinguono in:

- 1. Soci Fondatori:** sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo. I soci

Fondatori, ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto, mantengono in Assemblea straordinaria il diritto di veto nel caso di votazione per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

2. **Soci Ordinari:** sono soci Ordinari di diritto tutti coloro che ne facciano richiesta e che abbiano partecipato alle missioni di ricerca e scavo archeologico presso i siti di Monte Bibele e Monterenzio Vecchio, alle attività di restauro, allestimento, valorizzazione e promozione del patrimonio del Museo Civico Archeologico di Monterenzio e dell'Area d'Interesse Archeologico Naturalistico di Monte Bibele, in veste di studente universitario o laureato in discipline afferenti alla ricerca archeologia.
3. **Soci Onorari:** sono soci Onorari coloro che ne facciano richiesta pur non avendo i requisiti richiesti per il Socio Ordinario, ma dei quali, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, sia conclamato l'alto contributo dato negli anni al progetto di ricerca e valorizzazione. Sono altresì Soci Onorari i rappresentanti delle persone giuridiche e degli Enti, pubblici o privati, che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione e/o che siano con essa in qualsiasi forma convenzionati.

Articolo 5

5.1 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Comportamenti di qualsiasi natura che siano in contrasto con il dettato statutario, con i regolamenti emanati dagli organi o che costituiscano ostacolo o conflitto con lo spirito, gli scopi e gli interessi associativi, possono comportare azione disciplinare ai sensi del seguente articolo 6.

5.2 Tutti i soci concorrono a determinare l'attività dell'Associazione e hanno diritto di ottenere dagli organi tutte le notizie, le informazioni e gli atti disponibili sull'attività svolta e sulla programmazione futura. Gli associati hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Articolo 6

6.1 La qualità di socio si perde per:

1. **mancato pagamento della quota sociale:** la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi non meno di tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale e previa comunicazione al socio dei suoi obblighi. L'avvenuta comunicazione implica la sospensione del diritto di voto in Assemblea;
2. **dimissioni:** ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso ha decorrenza immediata;
3. **espulsione:** il Consiglio Direttivo può avviare una pratica disciplinare di espulsione, previa contestazione per iscritto degli addebiti al socio interessato e sentitene le ragioni, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo ai sensi dell'articolo 5.1.

6.2 Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Organi dell'Associazione

Articolo 7

7.1 Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. la Presidenza
3. il Consiglio Direttivo;
4. la Direzione.

7.2 Tutte le cariche elettive e non degli organi sono a titolo gratuito e ammettono il solo rimborso di spese documentate sostenute nell'esercizio della carica attribuita.

L'Assemblea dei Soci

Articolo 8

8.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e suo organo consultivo e deliberante. È composta all'atto costituente dai Soci Fondatori, e nell'esercizio ordinario dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari con pari diritti. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

8.2 L'assemblea ordinaria ha il compito di:

1. eleggere il Presidente;
2. eleggere il Consiglio Direttivo;
3. approvare il rendiconto contabile economico finanziario, il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;
4. approvare la programmazione delle attività annuali e la relazione finale delle attività svolte;
5. deliberare sugli argomenti posti alla sua attenzione all'ordine del giorno.

8.3 L'assemblea straordinaria ha il compito di:

1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
2. deliberare lo scioglimento dell'associazione stessa, nei limiti di quanto disposto all'articolo 4.3.
3. votare la sfiducia al Presidente, nel caso di sue gravi e comprovate inadempienze, azioni non conformi allo statuto, comportamenti o atti non leciti.

Articolo 9

9.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno.

9.2 Può inoltre essere convocata in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

9.3 Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo venga stabilito all'atto della convocazione. Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la

riunione. La convocazione sarà effettuata con avviso scritto a mezzo fax, e/o posta elettronica, e/o su sito web dell'Associazione e/o su pagine di social network, con una strategia di massima diffusione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 10

10.1 Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, secondo quanto disposto all'articolo 6.1. I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea dei Soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente, o rappresentata per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 12

12.1 In seduta straordinaria, per deliberare sulle modifiche al presente statuto o per deliberare sullo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, e il parere favorevole del Presidente e del Consiglio Direttivo. Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione o sulla modifica dello statuto al presente articolo 12, i soci fondatori possono esercitare il diritto di veto.

Articolo 13

13.1 I verbali dei lavori della Assemblea sono redatti e trascritti su apposito registro da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Ogni socio ha diritto di fare richiesta di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

La Presidenza

Articolo 14

14.1 La Presidenza è l'organo di rappresentanza formale, legale, finanziaria e contabile dell'Associazione. È composta da:

1. Presidente;
2. Vicepresidente.

14.2 Sono funzioni dell'organo di Presidenza:

1. intrattenere rapporti formali di rappresentanza degli scopi e degli interessi associativi presso terzi ;
2. partecipare a riunioni esterne, assemblee, convegni, incontri con Istituzioni pubbliche o private, Enti, associazioni o imprese al fine di promuovere e valorizzare l'attività associativa;
3. rappresentare gli interessi dell'Associazione presso Istituti bancari, istituzioni di controllo, agenzie di riscossione tributi, tribunali, fornitori, enti.

Presidente e Vicepresidente

Articolo 15

15.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i componenti dell'Assemblea stessa. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo.

15.2 Il Presidente detiene la rappresentanza legale e finanziaria dell'Associazione, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e coordina l'attività della Direzione. Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea e soprintende a tutti i livelli e gradi alle attività associative, al fine di garantirne il corretto svolgimento e coordinamento, nel rispetto del presente Statuto, delle Leggi e dei regolamenti nazionali.

15.3 Il Presidente, intervenendo alle votazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, in caso di parità esprime voto doppio, di cui agli articoli 11 e 18.3.

15.4 Sono compiti del Presidente:

1. nominare tra i Soci il Vicepresidente, sottoscrivendo atti di opportuna delega che ne qualifichino il ruolo in propria vece;
2. provvedere all'osservanza, da parte dei soci e degli organi dell'Associazione, delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e della disciplina sociale;
3. firmare tutti gli atti di rappresentanza legale relativi alla gestione delle attività associative;
4. sottoscrivere contratti e convenzioni approvati dal Consiglio Direttivo;
5. sottoscrivere ordini di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e del Consiglio Direttivo, e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
6. sottoscrivere la relazione consuntiva annuale redatta dalla Direzione sull'attività dell'Associazione, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
7. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

15.4 Il Vicepresidente è nominato dal Presidente e riceve le deleghe facenti funzione, ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per cui venga appositamente delegato. In caso di dimissioni del Presidente o gravi ragioni di impedimento che ne inficino la funzione, il Vicepresidente ne assume la carica fino ad una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei Soci. All'atto della nuova nomina il Vicepresidente decade dalle sue funzioni.

15.5 Il Presidente può in ogni momento, con atto motivato trasmesso al Consiglio Direttivo, revocare le deleghe al Vicepresidente, nominandone un successore.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 16

16.1 All'atto costitutivo il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti, in via ordinaria, dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri eletti tra i soci dall'Assemblea dei Soci. È presieduto dal Presidente e il Vicepresidente ne fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo è l'organo la cui funzione è definire le strategie e i programmi per attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea, al fine di programmare e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

16.2 Sono funzioni del Consiglio Direttivo:

1. la nomina tra i suoi membri del Segretario amministrativo e del Segretario organizzativo della Direzione;
2. la valutazione delle domande di ammissione dei nuovi associati secondo quanto stabilito agli articoli 4.2 e 4.5;
3. la programmazione delle linee generali di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
4. il proporre modelli di coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento dell'associazione, nonché la stesura di regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare la vita associativa, le sue funzioni e attività;
5. la definizione dei programmi e delle strategie operative per il conseguimento degli scopi associativi;
6. la formulazione di proposte per l'assunzione di eventuale personale di supporto alle attività;
7. lo stabilire le quote di entrata e quelle annuali dovute dai soci;
8. il redigere, con il concorso della Direzione, il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
9. il demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e/o delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 17

17.1 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Consiglieri decadono solo ad avvenuta rielezione dei nuovi membri del Consiglio. Nel caso in cui, prima della scadenza dei mandati, venga a mancare stabilmente il numero minimo di consiglieri, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per nuove elezioni.

Articolo 18

18.1 Il Consiglio Direttivo si raduna una volta al mese o su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

18.2 Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato alle riunioni con un preavviso minimo di tre giorni. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, a mezzo fax, o posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

18.3 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di un terzo dei suoi componenti e quella del Presidente o del Vicepresidente. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Le funzioni di segretario per la stesura del

verbale sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente. I consiglieri possono farsi rappresentare da altro consigliere mediante delega scritta. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

La Direzione

Articolo 19

19.1 La Direzione è l'organo esecutivo di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo ed è composta da quattro membri:

1. il Presidente;
2. il Vicepresidente;
3. il Segretario amministrativo;
4. il Segretario organizzativo.

19.2 Il Segretario amministrativo e il Segretario organizzativo sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, come da articolo 16.2, e sono rieleggibili. Non decadono in carica allo scadere del Consiglio Direttivo, ma solo a seguire le nuove nomine del Consiglio entrante. La Direzione è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.

19.3 La Direzione è l'organo le cui funzioni operative sono quelle di amministrare l'Associazione e di rendere esecutive le direttive generali del Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi associativi. Svolge anche il compito di segreteria amministrativa ed organizzativa di supporto alle funzioni dell'organo di Presidenza.

19.4 Sono funzioni della Direzione:

1. l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti delle finalità statutarie;
2. l'amministrazione finanziaria e l'attività di tesoreria dell'Associazione;
3. l'attuazione di criteri organizzativi e di coordinamento che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e per gli associati;
4. la segreteria redazionale, su proposta del Consiglio Direttivo, di regolamenti che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare la vita associativa, le sue funzioni e le sue attività, oltre che l'utilizzo delle strutture e dei beni strumentali dell'associazione;
5. la direzione e segreteria operativa, logistica e contabile per l'attuazione dei progetti e dei modelli di gestione proposti dal Consiglio Direttivo;
6. la custodia e l'organizzazione della documentazione contabile utile a redigere, con il concorso del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
7. l'assistenza all'organo di Presidenza per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 20

20.1 L'organo di Direzione, ad insindacabile giudizio del Presidente, può sostituire le funzioni proprie del Consiglio Direttivo in tutti i casi in cui questo sia impossibilitato a svolgere regolarmente la propria attività o

nell'eventualità di gravi, impellenti, improrogabili o imprescindibili impegni o necessità operativa. In tali circostanze il Presidente dovrà poi relazionare sull'attività svolta al primo Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci.

Risorse economiche

Articolo 21

21.1 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi associativi e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione stessa, saranno costituite:

1. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
2. da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
3. da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di società o istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti le cui finalità siano coerenti con gli scopi associativi;
4. da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. da entrate derivanti da erogazione di servizi, di qualsivoglia natura, finalizzati al conseguimento degli scopi associativi;
6. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. da entrate derivanti da attività economiche, commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
8. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste, sottoscrizioni, anche a premi;
9. da entrate derivanti da royalties, diritti editoriali e diritti di proprietà intellettuale in genere;
10. da entrate derivanti da rendite finanziarie e immobiliari;
11. da entrate derivanti da vendite di beni materiali e immobili;
12. da ogni altro contributo liberale, quali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari, trasferimenti per cessazione di altre associazioni con finalità analoghe, rimborsi dovuti da convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati intendano destinare all'Associazione per il raggiungimento dei propri fini;
13. da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali.
14. da eventuali contributi da riparto del 5 per mille ex UNICO Persone Fisiche, o contributi da riparto affini.

Articolo 22

22.1 Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

1. beni finanziari;
2. beni strumentali;
3. beni immateriali di proprietà editoriale o intellettuale;
4. beni mobili, immobili ed immobiliari;
5. beni di diversa natura, vincolati da disposizioni per donazione, lasciti o successioni.

Articolo 23

23.1 Durante la vita dell'Associazione, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale, beni

strumentali o immobiliari dovranno essere interamente utilizzati o reinvestiti per il perseguimento esclusivo delle finalità associative. Le quote associative non possono essere trasferite a terzi o rivalutate. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 24

24.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni patrimoniali saranno devoluti, se esistenti, ad altra associazione o ente, con finalità analoghe, che si impegni a reinvestirli a fini di utilità sociale per il mantenimento e la valorizzazione del Museo Civico Archeologico di Monterenzio e dell'Area d'Interesse Archeologico Naturalistico di Monte Bibele, e, in caso contrario, ma sempre vincolati al medesimo fine, saranno devoluti al Comune di Monterenzio, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Esercizio sociale

Articolo 25

25.1 L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo a fine anno sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

25.3 Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

25.4 Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione dell'organo di Presidenza sull'andamento della gestione sociale.

Scioglimento

Articolo 26

26.1 Ai sensi dell'articolo 12 l'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione in seduta straordinaria, con voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti, sia in prima che in seconda convocazione, e necessita del parere favorevole del Presidente e del Consiglio Direttivo. Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione i soci fondatori possono esercitare il diritto di veto.

26.2 In caso di delibera di scioglimento, il Presidente provvede alla nomina di un agente liquidatore per le tutte le attività di fine esercizio conseguenti e soprintende agli atti affinché la destinazione dell'avanzo patrimoniale avvenga coerentemente con quanto stabilito all'articolo 24 del presente Statuto.

Norme finali

Articolo 27

27.1 Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

27.2 Il presente testo è parte integrante dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e costituisce, in ogni sua

parte, fondamento dell'accordo Associativo che lega i contraenti Soci Fondatori. È reso obbligo, nell'interesse dei futuri Soci, che l'azione associativa sia sempre sottoscritta come atto di accettazione del presente atto, per cui di questo dovrà essere resa massima pubblicità attraverso i più opportuni mezzi di comunicazione.

I soci fondatori in calce dichiarano che all'atto costitutivo dell'Associazione il contenuto del presente Statuto è approvato e sottoscritto in ogni sua parte:

Pietro Baldassarri

Andrea Baroncioni

Ivano Devoti

Antonio Gottarelli

Lisa Guerra

Elena Maini

Annachiara Penzo

Federica Proni

Simona Scarpelli

Massimo Zanfini